

N. 8184/2022 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda Sezione Civile

Il Giudice Dott. Luca Fuzio, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale N. 8184/2022 R.G.,
avente per oggetto “*opposizione a precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.)*”,
promossa

da

██████████ (C.F. ██████████) nato a Treviglio
(BG) il ██████████ e residente in Antegnate (BG), Via ██████████
rappresentato e difeso dall’Avv. ██████████ del Foro di Bergamo
con studio in Fontanella (BG), Via ██████████ presso cui è
elettivamente domiciliato.

- ATTORE OPPONENTE -

contro

██████████ (C.F. ██████████) nato a
Romano di Lombardia (BG) ██████████ e residente ad Antegnate (BG), Via
██████████
rappresentato e difeso dall’Avv. ██████████ del Foro di Milano con
studio in Treviglio (BG), Viale ██████████ presso cui è elettivamente
domiciliato.

- CONVENUTO OPPOSTO -



CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte opponente [REDACTED] [REDACTED] “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: premessa ogni declaratoria del caso, dichiararsi l'inefficacia del precetto notificato all'istante in data 14.11.2022 per i motivi esposti in premessa. IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi prove per interrogatorio formale e testi sui fatti di causa in premessa narrati che si intendono qui riportati, preceduti dalla locuzione “vero che”. Con ogni e più ampia espressa riserva di chiedere termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., per integrazioni istruttorie. IN OGNI CASO: spese diritti ed onorari di causa interamente rifiuti. Con ossequio.”

Parte opposta [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] “VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE - respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa; - Nel merito: rigettare l'opposizione all'atto di precetto proposta dal signor [REDACTED] [REDACTED] perché infondata in fatto ed in diritto. - Con vittoria di spese e compensi del giudizio o, in via subordinata, compensare le spese e compensi del giudizio.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione a precetto con contestuale istanza di sospensione ex art. 615 c.p.c., iscritto a ruolo generale in data 22.11.2022, il sig. [REDACTED] [REDACTED] conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale il sig. [REDACTED] [REDACTED] per vedere accertato e dichiarato ex art. 615 c.p.c. che egli non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata di obblighi di fare ai sensi dell'art. 612 c.p.c.

Il convenuto sig. [REDACTED] [REDACTED] aveva notificato il precetto al sig. [REDACTED] [REDACTED] in forza del mancato adempimento da parte opponente di uno degli obblighi assunti con accordo di mediazione raggiunto dalle parti in data 05.04.2022, con il quale il sig. [REDACTED] [REDACTED] si era impegnato a “recintare l'abitazione onde consentire il passaggio da parte del sig. [REDACTED] [REDACTED] in sicurezza”.

A sostegno delle proprie pretese, nonché della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, l'attore sig. [REDACTED] [REDACTED] eccepiva



la nullità dell'atto di precetto lamentando la mancata notificazione del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 479 c.p.c. Argomentava, inoltre, che il convenuto precettante avesse concesso un termine al sig. [REDACTED] [REDACTED] per la realizzazione della recinzione, termine individuabile nel 31.03.2023 e non ancora decorso al momento della notificazione del precetto all'odierno attore.

Con comparsa di costituzione e di risposta depositata telematicamente in data 31.01.2023, si costituiva in giudizio il sig. [REDACTED] [REDACTED] chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione e, nel merito, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.

All'udienza di prima comparizione del 07.02.2023, a seguito di ampia discussione, le parti dichiaravano di concordare come termine ultimo per l'effettuazione e il completamento della recinzione quello del 31.03.2023, contestualmente rinunciando – sino a tale data – parte attrice all'istanza di sospensione e parte convenuta all'esecuzione intrapresa. Il Giudice, preso atto dell'accordo formatosi tra le parti, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sotteso al precetto e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando la causa per la discussione sulle istanze istruttorie.

Alla successiva udienza del 28.03.2023, le parti confermavano l'avvenuto posizionamento della recinzione nonché la sua idoneità, chiedendo altresì rinvio per la precisazione delle conclusioni. Il Giudice provvedeva in conformità alla comune richiesta.

All'udienza del 13.06.2023 le parti precisavano le conclusioni come da fogli di precisazione delle conclusioni già depositati telematicamente. Il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo termine per il deposito degli scritti difensivi finali.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il presente giudizio di opposizione a precetto è stato incardinato dal sig. [REDACTED] a seguito della notifica al medesimo, da parte dell'odierno convenuto [REDACTED] di atto di precetto per obbligo di fare avente ad oggetto l'intimazione a *“recintare l'abitazione onde consentire il passaggio da parte del sig. [REDACTED] in sicurezza”*.



Il precetto, nello specifico, poneva in esecuzione l'accordo di mediazione sottoscritto dalle odierne parti processuali in data 05.04.2022 davanti all'organismo di mediazione di Milano e alla presenza dei rispettivi legali che prevedeva espressamente, alla clausola n. 2, che "il sig. ██████████ si impegna a recintare l'abitazione onde consentire il passaggio da parte del sig. ██████████ in sicurezza".

In corso di causa, anche a seguito del tentativo di conciliazione esperito dallo scrivente Giudice, le parti hanno raggiunto un accordo in forza del quale la recinzione incriminata sarebbe stata realizzata dall'odierno opponente entro il 31.03.2023 a fronte della rinuncia di parte opposta alla prosecuzione dell'esecuzione sino a detta scadenza.

Risulta, in atti, che gli accordi così raggiunti all'udienza del 07.02.2023, sono stati rispettati e che la recinzione è stata realizzata con piena soddisfazione del sig. ██████████ che non ha svolto ulteriori contestazioni sul punto.

Dalla disamina dei fatti ora esposti emerge inequivocabilmente che, nel presente giudizio, è cessata la materia del contendere tra le parti, essendo stato spontaneamente realizzato l'obbligo di fare per cui era stato notificato il precetto, e non essendo stato dato corso da parte del convenuto ██████████ all'esecuzione forzata preannunciata con il precetto.

La pronuncia di cessazione della materia del contendere, assorbente nel merito, non esime il giudice dal doversi pronunciare sulla imputazione delle spese di causa, che deve seguire in questo caso il criterio della soccombenza c.d. virtuale, in forza del quale le spese vanno poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente in caso di permanenza della lite.

In applicazione di tale criterio, occorre rilevare che nel caso di specie il sig. ██████████ ha promosso la presente opposizione sollevando sostanzialmente due profili di illegittimità: da un lato, il vizio del precetto per mancata notificazione del titolo esecutivo, costituito dall'accordo di mediazione sottoscritto dalle parti in data 05.04.2022, e per mancata attestazione di conformità da parte dell'ufficiale giudiziario sul testo dell'accordo trascritto nel precetto medesimo; dall'altro, per l'inesistenza, nell'accordo medesimo, di un termine per provvedere alla realizzazione della recinzione e, pertanto, per l'insussistenza del proprio preteso inadempimento.

Quanto al primo profilo, la censura appare infondata.



Gli accordi di mediazione del tipo di quello sottoscritto dalle parti risultano, infatti, disciplinati dall'art. 12 D. Lgs. n. 28/2010 il quale espressamente prevede che detti accordi debbano essere integralmente trascritti nel precetto ai sensi dell'art. 480 secondo comma c.p.c. Coordinando la lettura di questa disposizione, di carattere speciale rispetto alle norme generali relative alla notifica del titolo esecutivo (e, quindi, riconducibile alla riserva di diversa disposizione di legge contenuta nell'art. 479 1° c. c.p.c.), con il disposto dell'art. 480 2° c. c.p.c., che espressamente prevede, come contenuto necessario dell'atto di precetto, tra le altre cose, l'indicazione "*... della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge*", appare chiaro che in tutte le ipotesi – come quella in esame – in cui una specifica disposizione di legge prevede la trascrizione integrale del titolo, non è necessaria la sua contestuale o separata notificazione (in tal senso l'impiego della disgiuntiva "o" nel testo dell'art. 480 c.p.c. appare inequivocabile nel senso di valutare le due ipotesi – notificazione e trascrizione – come alternative l'una all'altra).

Nel precetto opposto, il titolo esecutivo costituito dall'accordo di mediazione risulta integralmente trascritto, in ottemperanza al disposto del citato art. 12 D. Lgs. n. 28/2010, con la conseguenza che l'eccezione di nullità sollevata dall'opponente va, sotto tale profilo, disattesa.

Peraltro, altrettanto infondata risulta l'ulteriore eccezione relativa alla mancata attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficiale giudiziario. Ciò per la semplice ed assorbente ragione che, nell'ipotesi in esame, tale conformità non è stata contestata in alcun modo dall'opponente, che si è anzi avvalso del testo dell'accordo (prodotto in atti come doc. 1 e riportato in precetto) per svolgere pienamente le proprie difese. Ne consegue che la censura mossa è in parte qua meramente formale e defatigatoria, e come tale non suscettibile di determinare la nullità del precetto in applicazione del disposto dell'art. 156 2°-3° c. c.p.c.: l'attestazione di conformità dell'ufficiale giudiziario serve, infatti, al fine di garantire la conformità della trascrizione al contenuto dell'atto trascritto in tutti i casi in cui vi è contestazione su detto contenuto. Ma se, come nel caso di specie, nessuna contestazione viene mossa sulla veridicità del contenuto del testo trascritto, la contestazione si risolve in



una mera eccezione formale che, in tanto può condurre a nullità in quanto chi la solleva deduca lo specifico danno subito dalla sua inosservanza. E, come si è detto, l'opponente non ha mai contestato la conformità all'accordo del testo trascritto, ma se ne è anzi ripetutamente avvalso.

Diverse considerazioni devono invece farsi con riferimento all'ulteriore motivo di opposizione costituito dalla affermata inesistenza del termine a provvedere all'installazione della recinzione nell'accordo di mediazione, e alla conseguente intempestività dell'esecuzione intrapresa, anche a fronte della pregressa comunicazione, da parte del sig. [REDACTED] della data del 31.03.2023 come termine previsto per la realizzazione dell'opera.

Sotto tale profilo l'opposizione appare fondata.

Se è pur vero, infatti, che il sig. [REDACTED] disponeva di titolo esecutivo per procedere ad esecuzione forzata, è peraltro indubitabile che l'accordo di mediazione non prevedeva alcun termine per provvedere, e che pertanto il creditore avrebbe dovuto, prima di notificare il precetto, mettere in mora il debitore, indicandogli un termine per la realizzazione delle opere, solo scaduto il quale avrebbe dovuto azionare la procedura esecutiva. I solleciti inoltrati al sig. [REDACTED] per quanto idonei a provare la volontà del sig. [REDACTED] di ottenere l'adempimento, non erano sufficienti a costituire in mora l'odierno opponente. Peraltro, risulta dagli atti che un mese prima dell'esecuzione lo stesso opponente avesse indicato la data di completamento della recinzione nel 31.03.2023, data poi rivelatasi corretta in corso di causa a seguito dell'intesa raggiunta dalle parti all'udienza del 07.02.2023 e del suo successivo integrale adempimento.

Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, ritenuta nel caso di specie la sussistenza di un'ipotesi di soccombenza reciproca, va disposta, contestualmente alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, la integrale compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a precetto promosso da [REDACTED] [REDACTED] nei confronti di



██████████ ██████████ ██████████ disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

- 1) dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- 2) compensa interamente tra le parti le spese di causa.

Bergamo, 2 ottobre 2023

Il Giudice

Dott. Luca Fuzio

